

RELATIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA SOVVENZIONE PROTOCOLLO ARSIAL N..... CHIEDE LA SEGUENTE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLA STESSA (BARRARE E COMPILARE LA CASELLA DI INTERESSE):

UNICA SOLUZIONE A SALDO PER LA CIFRA CONCESSA DI € _____
IN ESITO ALLA RENDICONTAZIONE TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE
DELLA SOVVENZIONE PER L'IMPORTO DI € _____ PARI AL:

- 40 % dell'importo concesso (SOLO per ASP e Istituti scolastici agrari e alberghieri) senza necessità di polizza fideiussoria;
- 70 % dell'importo concesso (per tutti gli altri soggetti beneficiari, come disposto dall'art. 10 dell'avviso di riferimento) allegando copia della stipula di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, a garanzia della realizzazione delle attività progettuali e a copertura dell'importo dell'anticipo richiesto ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso.

L' ANTICIPO RICHIESTO SARÀ DA ACCREDITARE:

- (PER I SOGGETTI PUBBLICI) sul conto di tesoreria provinciale n.
- (PER I SOGGETTI PRIVATI) sul conto corrente dedicato dell'Ente
IBAN:.....

In tutte le operazioni dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato comunicato ai sensi della L. 136/2010.

PER TUTTI : allegare accettazione della concessione con l'opzione della modalità di liquidazione.

N.B. La stipula della polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, è a garanzia della realizzazione delle attività progettuali e a copertura dell'importo dell'anticipo richiesto. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ARSIAL.

In caso di decadenza di cui all'art. 12 dell'Avviso, il beneficiario ha l'obbligo di restituire le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi di mora (in misura pari al tasso Euribor maggiorato di 1 punto percentuale) e della rivalutazione monetaria, fatte salve le azioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 17 n. 445 del 28/12/2000 che si intendono integralmente richiamati. Nel caso di anticipazione della sovvenzione, ARSIAL procederà all'escussione della polizza fideiussoria.

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
